

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 2316
D.G. per il personale scolastico
Uff. III

Roma, 20 febbraio 2009

Ai Direttori degli Uffici Scol. Regionali
L O R O S E D I

Ai Dirigenti degli Uffici Scol. Provinciali
L O R O S E D I

Oggetto: Chiarimenti sull'applicazione dei cc. 2 e 3 dell'art. 509 del D.lvo 297/94.

Con riferimento ai numerosi quesiti che vengono posti a questa Direzione Generale in merito all'applicazione dei commi 2 e 3 dell'art.509 del decreto legislativo 297/94, si precisa quanto segue:

La richiesta di permanenza in servizio oltre il 65° anno di età, per raggiungere il minimo pensionabile, può essere accolta solo nel caso che, effettivamente, nel corso del periodo di proroga concesso -non oltre i 70 anni di età- il personale interessato raggiunga l'anzianità minima prevista dalla normativa (15 anni se era in servizio nel '92 , 19 anni 11 mesi e 16 giorni negli altri casi).

Per quanto riguarda l'applicazione del c. 2, riservato al personale in servizio nel '74 per il raggiungimento dell'anzianità massima, si ritiene, in conformità a una vasta giurisprudenza, che la proroga possa essere concessa anche per migliorare la posizione contributiva, pure se il periodo di permanenza in servizio non consente di raggiungere i 40 anni.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA